




STATUTO



PREMESSA

Il presente statuto viene redatto in conformità all'art. 5 punto sub 6) della L.R. 3 agosto 2007 n. 23 "Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi" e disciplina l'organizzazione del Soggetto Giuridico "Distretto Puglia Creativa". Tale statuto è stato adottato dal Comitato direttivo di Distretto e successivamente ratificato dai sottoscrittori contestualmente al Programma di Sviluppo del Distretto, di cui all'art. 7 della L.R. 3 agosto 2007 n. 23.

Art. 1

Denominazione e Costituzione

È costituita una Associazione denominata "Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa". L'Associazione è organizzata in forma di Associazione non riconosciuta.

Il Distretto Produttivo Puglia Creativa (di seguito "Associazione") ha ottenuto il riconoscimento definitivo con delibera della Giunta Regionale 27 novembre 2012, n. 2476_2012 pubblicata sul BURP n. 180 del 12/12/2012.

Art. 2

Sede

L'Associazione, non avendo sede propria, stabilisce la sede legale presso gli uffici in cui opera il Presidente pro tempore in carica.

Il Consiglio Direttivo, (di seguito Comitato di Distretto) può stabilire, in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza ed eventualmente delegazioni limitate temporalmente per durata e luogo.

Art. 3

Scopi

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali.

Lo scopo dell'Associazione è lo sviluppo e la promozione delle imprese aderenti e si uniforma nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità e di uguaglianza.

A tal fine si occupa di:

- + promuovere attività di ricerca e sviluppo, realizzazione di banche dati concernenti l'offerta e la domanda di prodotti e servizi coerenti con quanto previsto dai propri scopi;
- + attivare protocolli di intesa con enti anche di ricerca pubblici e privati;

- + promuovere la nascita e lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche relativamente ai propri scopi, nonché della relativa fruizione da parte dei soggetti aderenti all'Associazione;
- + definire e promuovere modelli organizzativi di business di filiera di tipo innovativo;
- + promuovere progetti finalizzati allo sviluppo del core-business delle imprese aderenti all'Associazione, soprattutto con finalità d'internazionalizzazione dell'intero Distretto;
- + promuovere azioni di marketing distrettuale, brand territoriale, misurazione dei livelli di qualità dei prodotti e servizi in un'ottica di miglioramento continuo;
- + promuovere, attivare, coordinare e realizzare piani innovativi, progetti territoriali, piani strategici, anche in concorso con distretti in altri comparti produttivi della regione e all'esterno;
- + definire e promuovere servizi tecnici e gestionali per le imprese aderenti all'Associazione con particolare riferimento alla ricerca, allo sviluppo competitivo, all'innovazione tecnologica e gestionale, alla qualità aziendale di processo e di prodotto, alla certificazione di qualità ed al marketing territoriale, alla tutela della proprietà intellettuale, al credito agevolato per le PMI, all'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- + promuovere ed attuare politiche del lavoro attive, con particolare riguardo ai servizi di qualificazione professionale della domanda e dell'offerta e tendenti all'emersione del lavoro nero;
- + attivare, coordinare, attuare, gestire strumenti di programmazione negoziata in base a normativa vigente o risultante da recepimento di direttive comunitarie, di normativa nazionale e di normativa regionale;
- + promuovere lo sviluppo della conoscenza e la diffusione delle buone pratiche fra le aziende dell'Associazione.

Quanto precedentemente specificato potrà farsi nel rispetto del criterio di efficienza ed efficacia come considerato nelle direttive comunitarie che regolamentano i settori produttivi e le materie precedentemente elencate a titolo di esempio e non per eshaustività. L'Associazione compie e compirà tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dei propri scopi escludendo quelle attività in conflitto di interesse con quelle degli aderenti che godono dei pieni diritti associativi. L'Associazione usufruisce e usufruirà di tutti gli strumenti finanziari presenti e futuri (a titolo di esempio ma non per eshaustività: contribuzioni, finanza agevolata ed eventualmente sussidi) nell'osservanza delle leggi vigenti.

L'Associazione, previa deliberazione dell'Assemblea Generale, potrà aderire e partecipare ad altri soggetti giuridici le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente Statuto.

Art. 4

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati con maggioranza qualificata del 75% dei soci presenti. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 5

Soggetti aderenti all'Associazione

Possono aderire all'Associazione

- i soggetti giuridici, con sede legale nella Regione Puglia e nelle altre regioni, anche al di fuori del territorio nazionale – come da l.r. 23/2007, art. 7, comma 5 – la cui attività prevalente e di impresa sia connessa ai seguenti settori:

- **Performing arts** (categorie di imprese: teatro, danza, musica, festival);
- **Industrie culturali** (categorie di imprese: cinema, editoria, media e multimedia, audiovisivo, digitale, ICT, industria dei videogame, software);
- **Industrie creative** (categorie di imprese: design, comunicazione, architettura, Made in Italy);
- **Patrimonio** (categorie di imprese: beni culturali, arti visive, luoghi dello spettacolo, centri multiculturali valorizzazione del patrimonio culturale, valorizzazione del territorio e ambiente);
- **Creative-driven** (categorie di imprese: innovazione sociale, servizi, consulenza, formazione).
- Associazioni di Categoria delle Imprese e le Associazioni Sindacali di rilevanza regionale rappresentate in seno al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
- Enti locali, enti e associazioni pubbliche e private, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
- Università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell'innovazione e della ricerca.

Art. 6

Ammissione e durata della adesioni

La domanda di ammissione, compilata su appositi moduli e sottoscritta dal legale rappresentante, indirizzata al Presidente dell'Associazione e corredata dal versamento della quota, comporta l'accettazione del Regolamento in tutte le sue parti, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico adottato dall'Associazione. Nella domanda devono

essere specificate le generalità del legale rappresentante dell'azienda, la natura della attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa o altro soggetto, il numero dei dipendenti, l'ammontare dell'ultimo fatturato.

Alla prima seduta utile, successiva alla presentazione della domanda, il Comitato del Distretto procederà all'accettazione o meno delle stesse. È sufficiente che sia rappresentato il parere favorevole di almeno la metà + 1 dei componenti del Comitato di Distretto presenti in seduta. In caso di pronuncia negativa il Comitato di Distretto si obbliga a motivare, per iscritto, nel verbale della riunione in essere, le motivazioni del respingimento della domanda.

L'adesione decorre dalla data di accoglimento della domanda e si intende rinnovata di anno in anno a seguito del versamento della quota annuale.

Il cambio di ragione sociale o di denominazione, la trasformazione, fusione e scissione dell'impresa, implicano la ripresentazione della domanda di adesione all'Associazione e la riconsiderazione e verifica dei requisiti formali e sostanziali. La cessazione dell'attività del soggetto aderente comporta automaticamente l'uscita dall'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Allo stesso modo, dal momento dell'ammissione, partecipano alle Assemblee sociali i legali rappresentanti degli Enti e Società associati che altresì godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso emanate dal Consiglio Direttivo, nonché il Codice Etico. L'attività degli associati non deve essere lesiva dell'immagine dell'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. Al verificarsi di tale condizione il Consiglio Direttivo può assumere la decisione di espellere dalla compagine sociale il socio che abbia manifestamente non ottemperato ai doveri di cui al presente articolo.

Art. 8

Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per 3 mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle quote associative, fissato nel mese di marzo di ciascun anno. Il Comitato di Distretto può stabilire scadenze differenti che dovranno essere comunicate ai soci.

– radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale
- Il Comitato di Distretto
- Il Presidente
- I Vicepresidenti
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Le reti territoriali
- I Probiviri
- Il Revisore Unico Contabile

Tutte le cariche sociali tranne il Revisore Unico Contabile sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese sostenute preventivamente deliberate dal Comitato di Distretto.

Art. 10

Assemblea Generale

L'assemblea Generale è costituita da tutti i soggetti aderenti all'Associazione come individuati all'art. 4 del presente Regolamento. Ogni soggetto è rappresentato dal legale rappresentante o da eventuale altra persona fisica delegata per iscritto. Ad ogni soggetto aderente e titolare di codice ATECO è attribuito un solo voto. Ogni partecipante all'Assemblea, salvo l'ipotesi di votazione a scrutinio segreto, non potrà esprimere più di due voti sia per delega che per rappresentanza. All'Assemblea partecipano il Presidente ed i membri del Comitato di Distretto, tutti senza diritto di voto, a meno che essi non rappresentino soggetti regolarmente iscritti all'Associazione Distretto. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soci in regola con il versamento della quota annua. Il Comitato di Distretto potrà di volta in volta procedere all'invito di altri soggetti di interesse del Distretto.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea generale è convocata almeno due volte l'anno. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Comitato di Distretto, mediante avviso scritto spedito a mezzo fax o posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare all'ordine del giorno, definiti dal Comitato di Distretto. L'avviso dovrà essere inviato non più tardi del decimo giorno precedente a quello fissato per l'adunanza ed in esso può essere fissata la seconda convocazione. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea può inoltre essere convocata in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.

Art. 12

Validità e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza degli aderenti alla Associazione, in regola con i versamenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di soci partecipanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono proposti da chi presiede l'assemblea e ratificati a maggioranza dall'Assemblea stessa. Si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i componenti del Comitato di Distretto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente regolamento, vincolano tutti i soggetti aderenti all'Associazione, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente Vicario. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario dell'assemblea. Funge da Segretario dell'assemblea il Segretario dell'Associazione; in caso di sua assenza, il Segretario viene eletto dall'assemblea. Nei casi di legge o quando il Comitato di Distretto lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. Il verbale, riportato su apposito registro, viene firmato dal Presidente e dal verbalizzante.

Le Università, I conservatori musicali e le Accademie di Belle Arti, aderenti al Distretto e in regola con il pagamento della quota associativa, potranno favorire l'adesione dei Dipartimenti senza obbligo di versamento della quota di adesione, i docenti e i ricercatori potranno partecipare alle Assemblee del Distretto senza diritto di voto, nonché a tutte le attività dello stesso al fine di determinare un impulso positivo in termini di Ricerca Innovazione e Internazionalizzazione.

Art. 13

Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- + eleggere il Presidente ed i membri eleggibili dei settori nel Comitato di Distretto;
- + eleggere il collegio dei Probiviri;
- + proporre e determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione;
- + porre all'attenzione del Comitato di Distretto nuovi settori, la cui attività si allinei con gli scopi del Distretto e discuterne l'eventuale rappresentanza in sede di Comitato con l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti in Assemblea
- + esprimere proposte e pareri sugli indirizzi generali e sul programma di attività proposti dal Comitato di Distretto;
- + deliberare su ogni altro argomento ad essa proposto dal Presidente o dal Comitato di Distretto;
- + determinare i contributi finanziari straordinari da parte degli associati e le modalità di erogazione degli stessi;
- + approvare il rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio precedente ed il bilancio preventivo, entrambi predisposti dal Tesoriere con l'ausilio del Comitato di Distretto;
- + approvare il Codice Etico di Associazione;
- + proporre la variazione dei settori rappresentati nel Comitato di Distretto fermo restando il numero massimo di 13 membri eletti.

Art. 14

Comitato di Distretto

Il Comitato di Distretto dura in carica 3 anni ed è composto da un massimo di **13** membri così individuati:

- n. 1 presidente del Distretto eletto dai soci
- **5** rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni dei settori di cui è composto il distretto. Ciascun settore potrà eleggere il proprio rappresentante ove il numero delle imprese ed organizzazioni aderenti al singolo settore, in regola con il versamento delle quote, ed aventi diritto di voto sia superiore a 5, ove così non fosse, gli altri settori avranno diritto di esprimere due rappresentanti purchè il numero delle imprese ed organizzazioni aderenti al singolo settore, in regola con il versamento delle quote, ed aventi diritto di voto sia superiore a 8. Ogni settore eleggerà il vicario del proprio rappresentante, scegliendolo tra una categoria di imprese differente da quella di cui è

estrazione il rappresentante eletto, il quale potrà partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto salvo assenza del rappresentante eletto.

- n. 1 rappresentante delle Associazioni di Categoria
- n. 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali
- n. 1 rappresentanti delle Università e dei Centri di Ricerca pubblici/privati
- n. 1 coordinatore per ogni rete territoriale costituita, eletto dalle singole reti territoriali riconosciute dal Distretto in conformità alla norma di cui all'art. 22bis.

Le agenzie regionali e gli enti pubblici soci del Distretto, questi ultimi con le modalità indicate nel successivo comma, possono partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

Ciascuna rete territoriale costituita elegge il proprio rappresentante degli enti pubblici che avrà diritto di partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto. I rappresentanti eletti avranno il dovere di condividere informazioni ed argomenti con tutti gli Enti Pubblici aderenti alla rete territoriale rappresentata.

Le agenzie regionali e gli enti pubblici soci del Distretto partecipano, inoltre, alla elezione del rappresentante del settore di cui ai propri fini statuari ovvero al coordinatore della rete territoriale nel cui territorio hanno sede.

I membri del comitato ed il Presidente possono essere rieletti solo una volta

I Componenti designati dalle Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e rappresentanti delle università e centri di ricerca pubblici potranno essere revocati esclusivamente dal socio che abbia proceduto alla relativa nomina, purchè in regola con il versamento della quota annuale.

Il Comitato di Distretto svolge i seguenti compiti attribuitigli dalla legge regionale ed in particolare:

- ✓ redige e coordina l'adozione del Programma di Sviluppo e ne promuove l'attuazione;
- ✓ promuove l'utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;
- ✓ esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica culturale regionale;
- ✓ organizza ed effettua le procedure di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo dell'Associazione e convoca ogni sei mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo all'art. 7 della l.r. 3 agosto 2007 n. 23;
- ✓ cura la predisposizione del Programma di Sviluppo anche avvalendosi di figure professionali e soggetti pubblici e privati esterni determinando le modalità di cooperazione;
- ✓ redige il bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario) ed il bilancio preventivo;
- ✓ redige il Codice Etico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Spetta inoltre al Comitato di Distretto aggiornare periodicamente il Programma di Sviluppo redatto in

modo e forma liberi e di durata almeno triennale secondo le modalità e tempi di cui all' art. 7. Della L.R. 3 agosto 2007.

Spetta al Comitato di Distretto deliberare l'accettazione di nuove adesioni o le esclusioni dei soggetti aderenti.

Il Comitato di Distretto, a maggioranza dei 2/3, con l'obiettivo di radicarsi in maniera omogenea sul territorio, potrà deliberare di avvalersi di professionalità e testimoni pregiati utili alla valorizzazione del Distretto che potranno partecipare ai lavori del comitato.

Il Comitato di Distretto ha il potere di:

- Aderire a soggetti giuridici ed enti privati che prevedano il versamento di quote associative superiore a 1.000 Euro con eventuale nomina di un proprio rappresentante;
- Aderire a progetti o partnership che prevedano un onere economico a carico del Distretto superiore a 1.000 Euro;
- Definire l'ammontare e le modalità di versamento della quota annuale da parte dei soci;
- Deliberare spese per acquisti, attribuzione di incarichi o altra tipologia per importi superiori ad €1.000,00.

Art. 15

Sostituzione componenti del Comitato di Distretto

Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Comitato di Distretto designati con le modalità sopra indicate, alla relativa sostituzione si provvederà:

a) per quanto riguarda i rappresentanti delle Associazioni di categoria, delle Organizzazioni Sindacali, delle Università, dell'AFC e TPP, il medesimo socio che aveva nominato il componente cessato dalla carica sarà invitato a designare un sostituto entro 30 gg dalla data di comunicazione da parte del Presidente dell'Associazione.

b) Per quanto riguarda i rappresentanti dai settori, il rappresentante mancante sarà sostituito alla successiva assemblea. Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Componenti del Comitato di Distretto, si intende cessato lo stesso.

Il Comitato di Distretto, benché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Componenti.

Art. 16

Riunioni del Comitato di Distretto

Il Comitato di Distretto viene convocato dal Presidente. Il Comitato di Distretto si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Comitato di Distretto tiene le sue adunanze presso la sua sede legale o per comprovate esigenze presso altra sede. Qualora almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, il Presidente dovrà convocarlo entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione viene fatta con comunicazione a mezzo fax o e-mail (contenente giorno, ora, luogo e argomenti da trattare) ed inviata almeno cinque giorni prima la data prevista o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima la data di convocazione. Il Presidente, novanta giorni prima della data della scadenza del Comitato di Distretto, promuove il rinnovo dello stesso indicando le elezioni.

Art. 17

Funzionamento del Comitato di Distretto

Il Comitato di Distretto è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e delibera a maggioranza degli intervenuti, in seconda convocazione in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti, deliberando a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. In caso di votazione segreta si ripete la votazione. La modalità di votazione è stabilita da chi presiede ed a ciascun membro del Comitato di Distretto compete un voto. La partecipazione al Comitato di Distretto non è delegabile. Qualora un membro del Comitato di Distretto non partecipi consecutivamente a tre sedute senza fornire idonea giustificazione scritta, sarà automaticamente decaduto dalla carica e pertanto escluso dalla partecipazione allo stesso Consiglio in via definitiva, contestualmente saranno avviate le pratiche per la sostituzione. In ogni caso è facoltà del Presidente dell'Associazione assumere ogni iniziativa al fine di sollecitare la sostituzione di membri del Comitato di Distretto che, anche a fronte di validi e comprovati motivi, non partecipino a tre sedute consecutive. Nel caso in cui un componente del Comitato, per qualsiasi motivo, rinunci o perda la carica, la nomina del sostituto sarà portata al 1° punto dell'OdG della successiva Assemblea.

L'incarico di componente del Comitato di Distretto, con riferimento alle funzioni specifiche di competenza del Comitato, è gratuito, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie del membro del Comitato e preventivamente autorizzate dal Comitato sulla base di apposito regolamento di uso. Per i rimborsi si attinge al patrimonio associativo regolarmente registrato nei rendiconti economico-finanziari periodici autorizzati dal Presidente.

Il Presidente, qualora lo ritenga utile per le deliberazioni da adottare e/o per il particolare contributo che ne può derivare, può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato di Distretto anche persone terze che non ne fanno parte.

Art. 18

Verbalizzazione delle sedute del Comitato di Distretto

I processi verbali delle sedute del Comitato di Distretto sono redatti dal Segretario nominato dal Presidente. I processi verbali devono contenere i punti principali della discussione e i numeri dei voti resi a favore o contro e gli astenuti ad ogni proposta di deliberazione. Ciascun membro del Comitato di Distretto può richiedere che nel verbale sia dato atto del proprio voto e le relative motivazioni. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono approvati dal Comitato di Distretto nella seduta seguente, previo invio al Comitato di Distretto almeno cinque giorni prima di questa seduta. Le funzioni di Segreteria del Comitato di Distretto, in assenza giustificata del Segretario, possono essere svolte da un componente del Comitato di Distretto o da terze persone anche estranee al Comitato di Distretto con nomina del Presidente.

Art. 19

Il Presidente

L'Assemblea generale dei soci elegge il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei componenti e degli aventi diritto al voto secondo le modalità di cui all'art. 6 della L.R. n. 23 del 3 agosto 2007, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente resterà comunque in carica per prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente potrà essere rieletto trascorso un esercizio dalla scadenza del mandato.

Fino all'elezione del Presidente il Comitato di Distretto è convocato dal Presidente uscente. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di Distretto, compresa l'eventuale rappresentanza in giudizio. Il Presidente nomina un Segretario del Distretto, il quale può essere scelto anche al di fuori delle persone designate tra i componenti del Comitato di Distretto dell'Associazione o tra terze persone estranee all'Associazione. E' prerogativa del Presidente la nomina fiduciaria di un Direttore del Distretto il cui incarico decadrà con la cessazione del mandato del Presidente.

Al Presidente competono i compiti di cui al punto sub 4) dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 3 agosto 2007, per la precisione:

- la rappresentanza dell'Associazione;
- la convocazione del Comitato e dell'Assemblea;
- la vigilanza sullo stato di attuazione del programma di sviluppo;
- la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo.

Il Presidente ha, inoltre, il potere di:

- Effettuare acquisti e rimborsi entro 1.000 Euro;
- Affidare consulenze fino a 1.000 Euro, il Comitato potrà decidere di elevare il tetto di € 1.000,00 in base a specifiche circostanze ed opportunità;
- Assumere e conferire incarichi per segreteria e direttore;
- Aderire a progetti o partnership che prevedano un onere economico a carico del Distretto non superiore a 1.000 Euro;
- Effettuare e/o autorizzare membri del Comitato ad effettuare missioni per partecipazione ad incontri, convegni e altre attività purchè l'onere economico a carico del Distretto non sia superiore a 1.500 Euro per ciascuna trasferta.

Limitatamente alla presidenza delle riunioni, qualora il Presidente sia assente o impedito la riunione è presieduta dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente cura l'attuazione di tutte le deliberazioni del Comitato di Distretto e dell'assemblea.

La carica di Presidente è gratuita, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie del membro del Comitato, a cui si attinge dal patrimonio associativo regolarmente registrati nei rendiconti economico finanziari periodici.

Art. 20

Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma il Presidente potrà essere affiancato da massimo tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario, nominati dal Comitato di Distretto su proposta del Presidente e scelti tra i membri dello stesso. I Vice Presidenti, qualora presenti, durano in carica per tutta la durata triennale del mandato del Presidente, salvo sostituzione su base funzionale, e, su delega dello stesso, possono presiedere e coordinare Commissioni inerenti l'approfondimento di temi e l'attuazione di programmi relativi alle aree di attività di interesse dell'Associazione. Le commissioni sono organi tecnici del Presidente e del Comitato di Distretto, costituite per l'approfondimento e la definizione di determinati tematiche. La carica, con riferimento alle funzioni specifiche di Vice Presidente, è gratuita così come ogni incarico conferito all'interno delle commissioni, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie del membro del Comitato, a cui si attinge dal patrimonio associativo regolarmente registrati nei rendiconti economico-finanziari periodici e autorizzati dal Presidente.

Art. 21

Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Comitato di Distretto, dura in carica per il mandato del Comitato di Distretto stesso. Egli attua le delibere di carattere economico-finanziario degli organi associativi e sovrintende alla gestione amministrativa dell'Associazione ed al corretto flusso delle entrate e delle uscite della stessa, nonché, se delegato dal Presidente, alla gestione del conto corrente bancario intestato al Distretto.

Il Tesoriere può essere scelto anche al di fuori del Comitato di Distretto.

Il Tesoriere sarà tenuto a proporre e seguire le indicazioni di un apposito Regolamento di tesoreria redatto in conformità con le leggi che definirà le modalità di gestione e rendicontazione delle spese approvate.

Art. 22

Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente e collabora con quest'ultimo e col Consiglio nella esecuzione delle deliberazioni, coadiuvandoli nel perseguimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea per l'azione dell'Associazione.

Art. 22 bis

Reti territoriali

Il Distretto riconosce tante reti territoriali quanti sono i territori provinciali della Regione. Il numero minimo di soggetti regolarmente iscritti al Distretto necessari al riconoscimento di rete territoriale varia in ogni territorio in ragione della diversa intensità di presenza di imprese creative:

- ✓ Provincia di Foggia: 10
- ✓ Provincia di Brindisi: 10
- ✓ Provincia di Taranto: 10
- ✓ Provincia di Lecce: 15
- ✓ Provincia BAT: 10
- ✓ Città metropolitana di Bari: 20

Sino a quando alcuni territori provinciali non raggiungeranno il numero minimo di associate richiesto, sono riconosciute le seguenti reti territoriali: la Città Metropolitana di Bari con la provincia BAT, le province di Brindisi e Taranto, la Provincia di Foggia e la Provincia di Lecce. Il numero minimo di soggetti regolarmente iscritti al Distretto necessari al riconoscimento di rete territoriale varia in ogni territorio in ragione della diversa intensità di presenza di imprese creative:

- | | |
|--|----|
| 1) Provincia di Foggia | 10 |
| 2) Province di Brindisi e Taranto | 12 |
| 3) Provincia di Lecce | 15 |
| 4) Città Metropolitana di Bari e provincia BAT | 20 |

La rete territoriale ha autonomia operativa, potrà definire linee di indirizzo territoriale e darsi uno specifico programma di lavoro nell'ambito delle linee di indirizzo stabilite dal comitato di distretto. Il riconoscimento dei presupposti per la costituzione della rete territoriale viene deliberata dal Comitato di Distretto previa presentazione da parte dei soggetti interessati di una manifestazione di impegno a realizzare la rete territoriale e a attivarsi per favorire il dialogo, svolgendone il ruolo di coordinatori.,Il Presidente convocherà i soci del territorio interessato, in regola con il pagamento della quota associative, al fine di procedere, previa verifica della presenza della maggioranza degli iscritti, alla nomina del coordinatore deliberando a maggioranza dei presenti

I coordinatori della rete territoriale sono membri del Comitato di Distretto sino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Al fine di garantire il numero massimo di 13 dei componenti del comitato, ove si giungesse al riconoscimento di tutte le sei reti territoriali, quelle costituite di Bari-BAT e di Brindisi-Taranto nomineranno a turno un solo coordinatore in Comitato con diritto di voto, fermo restando il diritto di tutti i coordinatori di partecipare alle riunioni di comitato senza diritto di voto. Il coordinatore nominato prima di esprimere il proprio voto dovrà obbligatoriamente consultare il coordinatore senza diritto di voto.

Il rinnovo della carica di coordinatore della rete territoriale avverrà, previa indizione, da parte del Presidente, delle elezioni che si svolgeranno in ciascun territorio antecedentemente all'assemblea generale che eleggerà i membri del Comitato rappresentanti dei settori. E' compito del Comitato del Distretto la verifica della permanenza del numero minimo di iscritti al Distretto che attribuisce il diritto al riconoscimento della singola rete territoriale ed al rinnovo della carica di coordinatore.

Art. 23

I Probiviri

L'Assemblea, contestualmente al Comitato di Distretto, elegge a scrutinio segreto tre Probiviri che possono essere rieletti senza limiti di mandato. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a indicare per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. I Probiviri rappresentano l'organo di controllo della vita associativa e di mediazione dei conflitti del Distretto. Esprimono in prima istanza il parere per i ricorsi avversi ai provvedimenti disciplinari di competenza del Distretto. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Componente del Comitato di Distretto.

Art. 24

Il Revisore Contabile Unico

Il Comitato di Distretto potrà, quando se ne ravvisasse l'esigenza e su indicazione del Tesoriere, eleggere a scrutinio segreto un Revisore contabile unico, che abbia la qualifica di Revisore contabile ufficiale. Il Revisore dura in carica per lo stesso mandato del Comitato di Distretto ed è rieleggibile per non più di un mandato. Il Revisore contabile vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. Il Revisore contabile può assistere alle riunioni del Comitato di Distretto ed alle adunanze dell'Assemblea.

Art. 25

Patrimonio

Il patrimonio del Distretto è costituito da:

- contributi una tantum o periodici da parte di istituti di credito ed organismi economici, istituti scientifici, enti pubblici, aziende private ed associazioni che, pur non partecipando al Distretto, ne condividono gli scopi;
- eventuali conferimenti disposti da Regione, Stato, Comunità Europea ed altri Enti pubblici e privati anche a seguito della partecipazione del Distretto a progetti o altre attività;
- conferimenti dei partecipanti all'Associazione, ordinari e straordinari, deliberati dall'Assemblea Generale;
- riserve comunque costituite.

All'atto di ammissione il socio si obbliga a rispettare le deliberazioni dell'Assemblea Generale, nel rispetto delle regole e delle misure stabilite, in ordine a:

- contributo annuale ordinario;
- eventuali contributi straordinari.

Il Comitato di Distretto può dichiarare morosi i soggetti partecipanti che non hanno osservato l'obbligo del versamento delle quote ordinarie alle scadenze previste dalla Delibera del Comitato del Distretto. Trascorsi tre mesi dalla dichiarazione di morosità senza esito alcuno il Comitato di Distretto delibera l'esclusione dalla compagine distrettuale del soggetto partecipante inadempiente e la conseguente riduzione del patrimonio associativo. Il regolare versamento dei contributi maturati permette ad ogni associato l'esercizio dei diritti sociali.

Art. 26

Fondo sociale

Il Fondo sociale dell'Associazione è costituito:

- dai contributi degli Associati;

- dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- dai proventi degli eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
- dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni dei beni ad essa fatti a qualsiasi titolo.

Con il Fondo sociale si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutte le occorrenze delle attività. Il Fondo sociale rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere destinati ai soci neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 27

Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Comitato di Distretto sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario) e il bilancio preventivo predisposti dal Tesoriere, accompagnate da apposite relazioni illustrative del Revisore contabile unico se nominato.

Art. 28

Programma di Sviluppo

Spetta al Comitato di Distretto dell'Associazione redigere e coordinare l'adozione del programma di sviluppo dell'Associazione e promuoverne l'attuazione. Il programma di sviluppo, redatto in modo e forma liberi, almeno di durata triennale, può essere aggiornato periodicamente dal Comitato di Distretto dell'Associazione e prevede:

- la descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità dell'Associazione;
- gli obiettivi generali e specifici di sviluppo;
- le azioni e i connessi progetti da realizzare da parte dei soggetti sottoscrittori;
- i piani finanziari e temporali di spesa relativi alle azioni da realizzare;
- l'entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di azione e progetti.

I progetti previsti all'interno del Programma di Sviluppo dovranno riguardare interventi di sistema alla realizzazione dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori. Sono esclusi interventi che riguardano singole imprese. Al programma deve essere allegato un elenco

dettagliato dei sottoscrittori e dei co-finanziatori con la chiara evidenziazione, per ciascuno di essi, di:

- ragione sociale e sede, sia legale che operativa;
- breve descrizione della attività svolta;
- solo per le imprese sottoscrittrici, numero degli addetti comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e altri rapporti assimilati al lavoro dipendente.

Il programma deve essere sottoscritto:

- dal Presidente dell'Associazione;
- dai legali rappresentanti delle imprese;
- dai legali rappresentanti, o aventi titolo, degli altri soggetti che concorrono alla formazione dei distretti produttivi così come definiti all'art. 3 della L.R. n. 23 del 3 agosto 2007. Nel caso l'Associazione sia interessata ad operare con territori di più regioni, anche al di fuori del territorio nazionale, i benefici del programma di sviluppo possono essere estesi anche alle imprese localizzate nelle altre regioni secondo i criteri previsti da appositi accordi stipulati dall'Associazione con i soggetti interessati e tra la Regione Puglia e la regione e/o paese che include gli altri territori.

Art. 29

Codice Etico

L'Associazione si impegna ad adottare un Codice Etico ispirando ad esso i propri comportamenti ed impegnando le imprese associate alla sua osservanza.

Art. 30

Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate con il voto della maggioranza semplice degli aderenti all'Associazione in regola con i versamenti.

Art. 31

Controversie

Qualora dovessero emergere controversie fra gli aderenti su specifiche attività, interpretazioni, deliberazioni, anche assunte a maggioranza, laddove il collegio dei Probi Viri non avesse potuto dirimere la controversia verrà nominato un collegio di tre arbitri, dei quali: uno nominato per e da ciascuna delle 2 parti ed uno nominato dal Presidente del Distretto. I tre arbitri, non saranno, in nessun modo collegati al Distretto, e saranno scelti fra esponenti autorevoli del mondo imprenditoriale, accademico e sindacale. Il Collegio è chiamato ad esprimersi sulla controversia, attraverso parere scritto che deve pervenire al Presidente entro e non oltre 30 giorni dalla

concessione dell'incarico, ed il suo operato sarà a titolo non oneroso. Ricevuto il parere il Presidente convoca il Comitato entro 30 giorni. Il parere del Collegio arbitrale non è vincolante, pertanto, in caso di mancata sanatoria della controversia il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria nella quale si delibererà a maggioranza sui temi oggetto della controversia.

Art. 32

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza qualificata del 75% dei soci. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 33

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di distretti produttivi in quanto applicabili.

Art. 34

Norme Transitorie

1) In deroga agli artt. 14, 19 e 21, i componenti del Comitato di Distretto - composto da 13 membri - il Presidente e il Tesoriere del Comitato stesso, eletti precedentemente al riconoscimento del Distretto con dgr, potranno essere rieletti per un altro mandato

Bari, 21 aprile 2016

